

REGOLAMENTO (CE) N. 3222/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2668/94 che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2668/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 tonnellate di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro⁽⁵⁾ ha previsto che l'ultimo termine per la presentazione delle offerte scade il 21 dicembre 1994; che è opportuno rinviare tale termine e fissare una nuova validità dei titoli per i quantitativi aggiudicati a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2668/94, la data del « 21 dicembre 1994 » è sostituita dal « 23 febbraio 1995 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2668/94 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Per le esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2. Le formalità doganali per l'esportazione delle semole di frumento duro ottenute per equivalenza da cereali aggiudicati devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il 31 gennaio 1995.

3. Per i quantitativi aggiudicati a partire dal 1° gennaio 1995, le formalità doganali di esportazione per le semole di frumento duro ottenute per equivalenza da cereali aggiudicati devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il 31 marzo 1995.

4. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara devono recare, nella casella 22, la seguente indicazione:

“Gara bandita dal regolamento (CE) n. 2668/94 offerta del ...”

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 45.